

Gazzetta ufficiale

L 255

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
27 settembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 927/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 928/2013 della Commissione, del 25 settembre 2013, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, recante modifica dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 930/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 9
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2013 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli 11
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 932/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2013 13

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 933/2013 della Commissione, del 26 settembre 2013, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2013	16
--	----

DECISIONI

2013/474/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla nomina di tre membri titolari cechi e di due membri supplenti cechi del Comitato delle regioni	18
---	----

Rettifiche

★ Rettifica della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009)	19
---	----

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 927/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

recante divieto di pesca dei berici nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.

ALLEGATO

N.	47/DSS
Stato membro	Portogallo
Stock	ALF/3X14-
Specie	Berici (<i>Beryx</i> spp.)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
Data	29.8.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 928/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2013****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque UE della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	48/TQ40
Stato membro	Svezia
Stock	COD/2A3AX4
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus Morhua</i>)
Zona	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat
Data	2.9.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 929/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2013

recante modifica dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 57 bis, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 40, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 e dell'articolo 69, paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non supera globalmente il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (2) A norma dell'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, i massimali nazionali per l'esercizio 2013 di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per la Grecia, la Spagna, il Lussemburgo, Malta e il Regno Unito sono stati adeguati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2013 della Commissione ⁽²⁾ in seguito alla notifica da parte di detti Stati membri della loro intenzione di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014, assegnando loro diritti all'aiuto a norma dell'articolo 103 *sexdecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾. Tra gli Stati membri interessati, Lussemburgo e Malta hanno comunicato l'intenzione di continuare a trasferire l'intero importo del proprio bilancio per i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo come stabilito nell'allegato X *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, al momento dell'adeguamento dei massimali nazionali per i pagamenti diretti per l'esercizio 2013, non si è tenuto

conto del fatto che l'importo sia aumentato leggermente per l'esercizio finanziario 2014 rispetto a quello disponibile per l'esercizio finanziario 2013 per questi due Stati membri. Occorre pertanto adeguare in tal senso i rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (3) A norma dell'articolo 103 *quindicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Spagna, il Lussemburgo, Malta e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di trasferire definitivamente l'intero importo, o parte di esso, disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di aumentare i propri massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli esercizi dal 2014 in poi. Occorre pertanto adeguare in tal senso i rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (4) A norma dell'articolo 57 bis, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia ha comunicato alla Commissione i terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate per l'esercizio 2013 e restituiti ad usi agricoli tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012. La notifica comprendeva anche la distribuzione dei terreni fra gli ettari di prati e pascoli e gli altri ettari ammissibili, nonché le informazioni sulle dotazioni di bilancio corrispondenti a ciascuna categoria di terreni sminati: 46 000 EUR per prati e pascoli e 6 646 000 EUR per gli altri ettari ammissibili. In base al calendario degli aumenti di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009 e conformemente all'articolo 57 bis, paragrafo 7, di detto regolamento, i rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 devono pertanto essere modificati.
- (5) Occorre pertanto modificare l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 40

Tabella 1

(in migliaia di EUR)

Stato membro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e anni successivi
Belgio	614 179	611 817	611 817	614 855	614 855	614 855	614 855	614 855
Danimarca	1 030 478	1 031 321	1 031 321	1 049 002	1 049 002	1 049 002	1 049 002	1 049 002
Germania	5 770 254	5 771 981	5 771 994	5 852 938	5 852 938	5 852 938	5 852 938	5 852 938
Grecia	2 380 713	2 228 588	2 231 798	2 233 227	2 233 227	2 217 227	2 217 227	2 217 227
Spagna	4 858 043	5 119 045	5 125 032	5 304 642	5 304 642	5 304 642	5 304 642	5 304 642
Francia	8 407 555	8 423 196	8 425 326	8 527 494	8 527 494	8 527 494	8 527 494	8 527 494
Irlanda	1 342 268	1 340 521	1 340 521	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869	1 340 869
Italia	4 143 175	4 210 875	4 234 364	4 379 985	4 379 985	4 379 985	4 379 985	4 379 985
Lussemburgo	37 518	37 569	37 679	37 671	37 672	37 672	37 672	37 672
Paesi Bassi	853 090	853 169	853 169	897 751	897 751	897 751	897 751	897 751
Austria	745 561	747 344	747 425	751 788	751 788	751 788	751 788	751 788
Portogallo	608 751	589 811	589 991	606 551	606 551	606 551	606 551	606 551
Finlandia	566 801	565 520	565 823	570 548	570 548	570 548	570 548	570 548
Svezia	763 082	765 229	765 229	770 906	770 906	770 906	770 906	770 906
Regno Unito	3 985 895	3 976 425	3 976 482	3 988 042	3 988 042	3 988 042	3 988 042	3 988 042

Tabella 2 ⁽¹⁾

(in migliaia di EUR)

Stato membro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 e anni successivi
Bulgaria	287 399	336 041	416 372	499 327	580 087	660 848	741 606	814 295
Repubblica ceca	559 622	654 241	739 941	832 144	909 313	909 313	909 313	909 313
Estonia	60 500	71 603	81 703	92 042	101 165	101 165	101 165	101 165
Cipro	31 670	38 928	43 749	49 146	53 499	53 499	53 499	53 499
Lettonia	90 016	105 368	119 268	133 978	146 479	146 479	146 479	146 479
Lituania	230 560	271 029	307 729	346 958	380 109	380 109	380 109	380 109
Ungheria	807 366	947 114	1 073 824	1 205 037	1 318 975	1 318 975	1 318 975	1 318 975
Malta	3 752	4 231	4 726	5 137	5 504	5 504	5 504	5 504
Polonia	1 877 107	2 192 294	2 477 294	2 788 247	3 044 518	3 044 518	3 044 518	3 044 518
Romania	623 399	729 863	907 473	1 086 608	1 264 472	1 442 335	1 620 201	1 780 406
Slovenia	87 942	103 394	117 423	131 575	144 274	144 274	144 274	144 274
Slovacchia	240 014	280 364	316 964	355 242	388 176	388 176	388 176	388 176

Tabella 3 ⁽¹⁾

(in migliaia di EUR)

Stato membro	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Croazia	94 923	113 908	132 893	151 877	189 847	227 816	265 785	303 754	341 724	379 693

⁽¹⁾ Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli aumenti di cui all'articolo 121.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 930/2013 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	68,6
	XS	41,5
	ZZ	55,1
0707 00 05	MK	46,1
	TR	116,3
	ZZ	81,2
0709 93 10	TR	132,5
	ZZ	132,5
0805 50 10	AR	119,9
	CL	110,7
	IL	142,1
	TR	79,3
	UY	127,6
	ZA	115,9
	ZZ	115,9
0806 10 10	TR	141,5
	ZZ	141,5
0808 10 80	AR	100,9
	BA	76,8
	BR	78,8
	CL	121,1
	CN	71,1
	NZ	132,1
	US	139,2
	ZA	116,8
	ZZ	104,6
0808 30 90	CN	80,2
	TR	131,3
	ZA	90,3
	ZZ	100,6
0809 30	TR	117,4
	ZZ	117,4
0809 40 05	BA	41,0
	XS	46,6
	ZZ	43,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 931/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2013

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2013 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dall'8 al 14 settembre 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della

Croazia ⁽⁴⁾ superano la quantità disponibile con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4319, 09.4320, 09.4321 e 09.4367.

- (2) Occorre pertanto fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi ai numeri d'ordine 09.4317, 09.4319, 09.4320, 09.4321 e 09.4367, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dall'8 al 14 settembre 2013 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1.

ALLEGATO

Zucchero concessioni CXL**Campagna di commercializzazione 2013/2014****Domande presentate dall'8.9.2013 al 14.9.2013**

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	33,333333	Sospese
09.4318	Brasile	(¹)	
09.4319	Cuba	50	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	3,451014	Sospese
09.4321	India	8,298755	Sospese

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

Zucchero Balcani**Campagna di commercializzazione 2013/2014****Domande presentate dall'8.9.2013 al 14.9.2013**

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(¹)	
09.4326	Serbia	(¹)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	

—: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

Disposizioni transitorie, zucchero di importazione eccezionale e industriale**Campagna di commercializzazione 2013/2014****Domande presentate dall'8.9.2013 al 14.9.2013**

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4367	Transitorio (Croazia)	33,333333	Sospese
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	(¹)	

—: Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 932/2013 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2013****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di settembre 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento di esecuzione, e il primo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento di esecuzione.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni

lavorativi del mese di settembre 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4116 — 09.4118, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Il quantitativo non utilizzato per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 è trasferito al contingente recante il numero d'ordine 09.4138 per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (6) Occorre inoltre fissare il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168.
- (7) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di settembre 2013, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2013 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2013	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— ⁽¹⁾	
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	
Altre origini	09.4130	— ⁽²⁾	
Tutti i paesi	09.4138		8 809 427

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

⁽²⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

b) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2013
Thailandia	09.4112	20,000000 %
Stati Uniti	09.4116	— ⁽¹⁾
India	09.4117	64,100655 %
Pakistan	09.4118	— ⁽¹⁾
Altre origini	09.4119	22,863613 %
Tutti i paesi	09.4166	— ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

⁽²⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di settembre 2013	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 (in kg)
Tutti i paesi	09.4168	0,958982 %	0

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 933/2013 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2013

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in relazione alla qualità tipo definita all'articolo 27 del medesimo regolamento, per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.
- (3) Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.
- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.
- (6) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2013

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti di prodotto ⁽¹⁾
1703 10 00 ⁽²⁾	14,73	—	0
1703 90 00 ⁽²⁾	14,35	—	0

⁽¹⁾ Questo importo sostituisce, in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

relativa alla nomina di tre membri titolari cechi e di due membri supplenti cechi del Comitato delle regioni

(2013/474/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2) Tre seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Stanislav EICHLER, del sig. Jaroslav PALAS e della sig.ra Jana VAŇHOVÁ. Due seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Radko MARTÍNEK e del sig. Martin TESAŘÍK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quali membri titolari:

— sig.ra Jana VAŇHOVÁ, *Náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje,*

— sig. Martin PŮTA, *Hejtman Libereckého kraje,*

— sig. Miroslav NOVÁK, *Hejtman Moravskoslezského kraje*

e

b) quali membri supplenti:

— dott. Martin NETOLICKÝ, Ph.D., *Hejtman Pardubického kraje,*

— sig. Jiří ROZBOŘIL, *Hejtman Olomouckého kraje.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302 del 17 novembre 2009)

Pagina 116, articolo 1, punto 38, (nuovo articolo 156, decimo comma),

anziché: «(...) un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti e dei promotori e dei loro agenti promotori, rafforzando quindi (...);

leggi: «(...) un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti o dei promotori e degli investitori, rafforzando quindi (...).»

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT